



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE,
GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES,
RIZZOTTI, RONZULLI, PICCHETTO FRATIN, VITALI, ALDERISI, CANGINI,
GIRO, CARBONE, DE POLI, FLORIS e TOFFANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2019

Disposizioni in materia di riscatto della laurea a fini pensionistici

ONOREVOLI SENATORI. - Le riforme degli ultimi venti anni del sistema previdenziale hanno tutte avuto degli aspetti comuni: riduzione dei trattamenti pensionistici; innalzamento dell'età per il conseguimento dei requisiti minimi; minori opportunità di vantaggi settoriali o di comparto.

In particolare, la legge 8 agosto 1995, n. 335, cosiddetta « riforma Dini », ha spostato in avanti il problema della tenuta dei conti pubblici, prevedendo il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo per coloro che, al 31 dicembre 1995, non avessero già un'anzianità contributiva utile di almeno diciotto anni. Per coloro che a tale data avevano comunque contributi utili, anche se in misura minore di diciotto anni, è stato previsto un sistema di calcolo misto (retributivo/contributivo).

Per chi ha quindi iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 si applica *tout court* il sistema contributivo.

Si tratta di una modalità di calcolo che, mediamente, rappresenterà una notevole perdita di potere d'acquisto per i titolari delle future pensioni, al netto di ulteriori possibili penalizzazioni aggiuntive che potrebbero concretizzarsi sulla base dell'andamento dell'inflazione, dell'aspettativa di vita ecc.

Il combinato disposto di tale innovazione legislativa con le successive modifiche che hanno alzato e uniformato il requisito anagrafico per la pensione (da ultimo la cosiddetta riforma Fornero), ha prodotto anche ulteriori conseguenze negative per i giovani lavoratori.

Tra queste, in una società in cui il diritto allo studio è strettamente collegato con la necessità del Paese di progredire e innovarsi, la perdita di efficacia del « riscatto di laurea ».

Non è accettabile infatti che i laureati che andranno in pensione con il sistema contribu-

tivo perdano sostanzialmente gli anni di studio ai fini previdenziali.

Per loro (i laureati negli ultimi vent'anni), nonostante le ultime modifiche intervenute con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza, il riscatto della laurea è infatti eccessivamente oneroso, pieno di variabili negative e con un bassissimo livello di redditività.

Tutti gli indicatori internazionali sullo sviluppo delle nazioni ci dicono che uno dei dati fondamentali per poter valutare il futuro di un popolo è il tasso di scolarizzazione e il livello di istruzione. Questo significa che oggi per l'Italia è quanto mai importante creare le condizioni per far studiare - meglio e di più - i propri giovani e, all'interno di ogni singola categoria (diplomati, laureati ecc) o ambito di interesse (scientifico, umanistico ecc), diventa fondamentale premiare e incoraggiare i migliori.

Al fine di reintrodurre un elemento di giustizia generazionale e premiare chi con merito ha affrontato il percorso di studi in maniera eccellente mettendo poi a disposizione del Paese il proprio sapere il presente disegno di legge, composto da 3 articoli, prevede:

all'articolo 1, comma 1, la riduzione al 15 per cento dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per tutti i trattamenti previdenziali calcolati con il sistema contributivo;

all'articolo 1, comma 2, il riscatto gratuito per chi ha conseguito il titolo accademico con il massimo dei voti (110 e 110 e lode per la laurea, per i master ecc.) e andrà in pensione con il sistema contributivo.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 3 reca l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « 33 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Sono esclusi dall'onere di cui al comma 3 coloro che abbiano conseguito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il titolo accademico con la votazione di 110 e lode ».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00